

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 22 marzo 2006, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

La fattispecie in esame richiede una breve e preliminare disamina della situazione giuridica soggettiva dell'istante che deve ritenersi portatore di un interesse qualificato (diretto, concreto e attuale) all'accesso, considerato che, a far data dalla presentazione della domanda di partecipazione al concorso pubblico in questione, e per effetto di tale istanza, è divenuto parte della relativa procedura concorsuale.

Quest'ultima può ritenersi iniziata dal momento in cui la Commissione giudicatrice si è riunita per valutare il possesso in capo ai partecipanti dei requisiti richiesti nel bando. Per cui non sembra esservi dubbio che l'istante sia titolare di un interesse differenziato e qualificato che esclude in radice le perplessità opposta dall'Ufficio Scolastico Regionale

Premesso ciò, e venendo all'esame del merito dei quesiti, la scrivente Commissione, conformemente alla dottrina e giurisprudenza maggioritaria nonché a quanto già affermato in suoi precedenti pareri, ritiene fondata la richiesta formulata dall'istante.

In particolare, per i motivi sopra esposti, si ritiene che l'istante, in quanto candidato al suddetto concorso abbia diritto di estrarre copia degli elaborati dei candidati che hanno conseguito l'ammissione alla prova orale, con le relative valutazioni, poiché pur apparendo inevitabile il "contatto" con dati personali relativi a terzi, in tale ipotesi prevale la garanzia del diritto di accesso sull'esigenza di riservatezza degli stessi.

Tuttavia, l'Ufficio Scolastico Regionale deve aver cura di provvedere a comunicare la richiesta di accesso ai partecipanti controinteressati, i cui elaborati sono stati richiesti dall'istante, per consentire loro l'eventuale tutela dei propri diritti.

Va, infine, ritenuta fondata la richiesta di poter estrarre copia dei verbali delle attività della commissione esaminatrice, considerata la suddetta qualifica dell'interesse dell'istante.

In conclusione, la Commissione esprime l'avviso che la domanda di accesso in esame debba essere accolta.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Al Sig.....

OGGETTO: *richiesta accesso al verbale della dichiarazione resa nel corso di un procedimento ispettivo.*

1. Il Sig....., quale lavoratore svolgente attività di collaborazione coordinata e continuata presso la società, con nota del marzo 2005, ha chiesto alla Direzione Provinciale del Lavoro di di poter accedere al verbale della dichiarazione resa dal medesimo nel corso di un accesso ispettivo (n. progr. 046) compiuto presso la predetta società, nonché copia delle dichiarazioni rilasciate in occasione di una successiva convocazione, avvenuta in data 31 dicembre 2004, presso gli uffici della Direzione Provinciale del Lavoro. Motiva l'istante la propria richiesta sulla necessità di conoscere l'esatta corrispondenza tra la verbalizzazione e quanto dal medesimo dichiarato, al fine di tutelarsi contro eventuali false dichiarazioni (artt. 479, 495, 496, c.p. e 221 e ss. c.p.c.).

La Direzione Provinciale del Lavoro di ha negato l'accesso sulla base del combinato disposto del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, 4 novembre 1994, n. 757, art. 2, lettere c) e g), attuativo del diritto di accesso. Ritiene, infatti, l'amministrazione che dalla divulgazione delle informazioni contenute nei documenti richiesti possano derivare pressioni, o azioni pregiudizievoli nei confronti di lavoratori o di terze persone, nonché un effettivo pregiudizio al diritto alla riservatezza de lavoratori.

2. Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 20 aprile 2005, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Passando all'esame del parere si osserva che il sig., quale parte del procedimento ispettivo, ha interesse ad accedere ai verbali delle proprie dichiarazioni.

La disposizione richiamata dall'amministrazione, in combinato disposto con il successivo art. 3, differisce l'accesso fino al momento della conclusione del procedimento ispettivo, e in ogni caso, fino a quando perdura il rapporto di lavoro, che, nel caso in esame, sembrerebbe cessato alla fine dell'anno 2004.

Le disposizioni richiamate dall'amministrazione, ossia gli artt. 2 e 3 del D.M. n. 757 del 1994, differiscono l'accesso fino al momento della conclusione del procedimento ispettivo, e in ogni caso fino a quando perdura il rapporto di lavoro, sono preordinate a tutelare i lavoratori contro il pericolo di azioni discriminatorie, indebite pressioni, pregiudizi ed eventuali ritorsioni da parte del datore di lavoro; eventualità, quest'ultima, non realizzabile nel caso in esame dal momento che l'istanza proviene dallo stesso dichiarante, il quale, in quanto parte del procedimento ha, quindi, il diritto di accedere ai relativi documenti.

Con riferimento al secondo dei motivi posti dall'amministrazione a fondamento del proprio diniego, si osserva che nessun pregiudizio al diritto alla riservatezza può derivare dall'esercizio del diritto di accesso; nel caso in esame è lo stesso titolare del diritto alla riservatezza a chiedere la copia delle proprie dichiarazioni.

Si esprime, pertanto, l'avviso che la domanda d'accesso debba essere accolta.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Al sig.

Oggetto: Ricorso avverso silenzio del sig.

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 5.10.2005 e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con d.P.R. 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti.

Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Con istanza in data 10.8.2005, il sig. ha chiesto alla Prefettura di di conoscere “l’eventuale esistenza a suo carico di provvedimento di espulsione dal territorio nazionale”.

L’amministrazione interessata non si è pronunciata sulla suddetta richiesta: con nota in data 10.10.2005 il suddetto ha interessato della vicenda questa Commissione.

Al riguardo si osserva quanto segue.

La richiesta di accesso, così come formulata, non può essere accolta.

Infatti, il richiedente non ha fornito alcuna prova circa l’esistenza del provvedimento suindicato, e quindi deve ritenersi che abbia rivolto all’Amministrazione una semplice richiesta di informazioni.

In tal caso opera l’art. 22, comma 4, della legge n. 241 del 1990, secondo cui “ non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo ”.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Sig.

OGGETTO: richiesta di accesso agli atti relativi al corso - concorso per passaggio tra aree profilo professionale amm.vo-tributario - direzione regionale

Il signor, con istanza di accesso ai documenti amministrativi, in data 2 marzo 2006, ha chiesto all'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale di accedere alle domande, e alla relativa documentazione, dei partecipanti al corso-concorso per il passaggio tra le aree da B1-B2-B3 a C1, per numero 2055 posti (anno 2000) e per numero 1566 posti (anno 2001) relativi al profilo professionale Amministrativo-Tributario, per la Direzione Regionale di

Tale richiesta scaturiva dalla partecipazione dell'istante al suddetto concorso: egli si è collocato in una posizione utile nella relativa graduatoria e ha effettuato dunque il previsto percorso formativo, consegnando una tesina finale alla segreteria dell'ufficio locale di, per il successivo inoltro alla Commissione d'esame.

Tuttavia, il Direttore Regionale responsabile ha rettificato la predetta graduatoria, a detta dell'istante (oggi ricorrente), per mero errore materiale nell'attribuzione del punteggio di alcuni candidati, escludendo dalla graduatoria definitiva degli ammessi al percorso formativo proprio il signor che, per tutelare i propri diritti, ha formulato la citata istanza di accesso.

Il segretario della commissione d'esame, con una nota via e-mail del 10 marzo 2006, non ha accolto l'istanza del signor....., asserendo che "ai sensi dell'art. 24, lettera d) della l.n.241/1990, il diritto di accesso agli atti è precluso nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi".

Pertanto, il signor avverso tale diniego si è rivolto, in data 5 aprile 2006, alla scrivente Commissione chiedendo di ordinare alla commissione d'esame del para-concorso indetto dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale il rilascio delle copie della documentazione richiesta.

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 5 aprile 2006, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

La fattispecie in esame richiede una breve e preliminare disamina della situazione giuridica soggettiva dell'istante che deve ritenersi portatore di un interesse qualificato (diretto, concreto e attuale) all'accesso, considerato che, a far data dalla presentazione della domanda di partecipazione al concorso pubblico in questione, e per effetto di tale istanza, è divenuto parte della relativa procedura concorsuale.

Quest'ultima può ritenersi iniziata dal momento in cui la commissione giudicatrice si è riunita per valutare il possesso in capo ai partecipanti dei requisiti richiesti nel bando. Per cui non sembra esservi dubbio che l'istante sia titolare di un interesse differenziato e qualificato.

Premesso ciò, e venendo all'esame del merito del quesito, la scrivente Commissione, conformemente alla dottrina e giurisprudenza maggioritaria, nonché a quanto già affermato in suoi precedenti pareri, ritiene fondata la richiesta formulata dall'istante.

In particolare, per i motivi sopra esposti, si ritiene che l'istante, in quanto candidato, collocatosi in graduatoria in una posizione utile, nel suddetto concorso abbia diritto di estrarre copia delle domande dei candidati al medesimo concorso, ed alla relativa documentazione, poiché pur apparendo inevitabile il "contatto" con dati personali relativi a terzi, in tale ipotesi prevale la garanzia del diritto di accesso sull'esigenza di riservatezza degli stessi.

Tuttavia, l'amministrazione deve aver cura di provvedere a comunicare la richiesta di accesso ai partecipanti controinteressati, le cui domande sono state richieste dall'istante, per consentire loro l'eventuale tutela dei propri diritti.

In conclusione, nei termini su esposti, la Commissione esprime il parere che la richiesta del partecipante al concorso debba essere accolta.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Alla Prof.ssa

OGGETTO: *richiesta accesso documenti relativi al conferimento di incarico di e-tutor.*

La prof.ssa, docente a tempo indeterminato di discipline giuridiche ed economiche presso l'istituto....., con ricorso presentato in data 7 febbraio 2006, espone a questa Commissione che il 16 ottobre 2005 il citato istituto scolastico ha comunicato con circolare l'intenzione di organizzare un corso di formazione per docenti il cui iter formativo avrebbe dovuto essere seguito da un e-tutor dell'istituto medesimo.

Con circolare del successivo 25 novembre si comunicava la nomina ad e-tutor della Sig.ra, soggetto esterno all'istituto e reclutata, a dire della richiedente, senza alcuna procedura di valutazione comparativa.

Riferisce la prof.ssa di aver inizialmente avanzato richiesta di accesso informale tesa a conoscere i criteri generali predisposti dall'amministrazione al fine del conferimento dell'incarico, il connesso iter procedimentale ed il curriculum vitae della Sig.ra, richiesta rimasta senza esito alcuno.

In data 30 novembre 2005, l'odierna richiedente proponeva istanza di accesso formale, con cui chiedeva di accedere ai documenti appena citati. A fronte di tale richiesta l'amministrazione è rimasta inerte e contro il relativo silenzio la prof.ssa ha proposto ricorso a questa Commissione, chiedendo di ordinare all'amministrazione l'esibizione del provvedimento di nomina ad e-tutor della Sig.raed il relativo curriculum.

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 30 novembre 2005, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quella di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo

l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Nel merito la Commissione esprime parere favorevole all'accessibilità dei documenti richiesti. In particolare, per ciò che attiene ai criteri generali predisposti dall'amministrazione al fine del conferimento dell'incarico, nonché al connesso iter procedimentale, la richiedente appare titolare di un interesse sufficientemente qualificato e differenziato all'accesso rispetto al quisque de populo, atteso che la conoscenza dei suddetti documenti potrebbe essere funzionale a far valere in sede giurisdizionale un'eventuale disparità di trattamento perpetrata nei suoi confronti e a vantaggio della controinteressata Sig.ra

Quanto al curriculum vitae di quest'ultima, pure richiesto dalla Prof.ssa, la Commissione rileva che i curricula che abbiano costituito oggetto di valutazione in sede comparativa sono pienamente accessibili, anche alla luce di interesse costituzionalmente protetti, quale quello generale all'occupazione di cui all'articolo 4 della Carta (in tal senso, parere deliberato dalla Commissione in data 10 febbraio 2004 sul regolamento predisposto dall'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale").

Quanto all'eventuale conflitto con la riservatezza della Sig.ra, esso deve risolversi a favore del diritto di accesso, trattandosi nel caso di specie di dati personali comuni ed in quanto tali recessivi rispetto al bisogno di conoscenza del richiedente, anche ai sensi del comma 7, dello stesso articolo 24, l. n. 241/1990.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

*Alla cortese attenzione del Segretario
provinciale Sig.....*

1. Il segretario provinciale della F.P. C.G.L. di, sig., ha presentato, in data 7 settembre 2005, istanza di accesso alla Direzione generale della di, all'elenco nominativo dei destinatari e alla relativa attribuzione degli emolumenti legata ai criteri di distribuzione del FUS 2004/2005. L'istanza è finalizzata a verificare la rispondenza della avvenuta liquidazione degli emolumenti del FUS tra i dipendenti, ai criteri concordati tra il sindacato e l'amministrazione in data 21 settembre 2004. L'amministrazione, con nota del 29 settembre, rigettava l'istanza in quanto lesiva della normativa in tema di lesione dei dati personali.

A seguito di una richiesta di riesame della propria istanza da parte della O.S., la Direzione generale del personale civile II reparto, IV divisione del Ministero della Difesa, ha negato nuovamente l'accesso, in data 16 novembre 2005, mediante la produzione di un parere dell'ARAN, reso in un altro caso, nel quale si afferma che lo scopo dell'attività dei sindacati è la valutazione di aspetti che rientrano nelle finalità generali delle attività delle amministrazioni nel loro complesso, "attività che non sono rapportabili alla conoscenza del nominativo del singolo dipendente".

Pertanto, la O.S. in data 12 dicembre 2005, ha proposto ricorso alla scrivente Commissione.

2. Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 30 dicembre 2005, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma

anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con DPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Passando all'esame del ricorso si osserva che la disciplina in tema di accesso prevede che la legittimazione attiva spetti a "chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti" e "per il perseguimento di un interesse personale e concreto".

L'applicazione di tali previsioni alla legittimazione attiva delle organizzazioni sindacali ha indotto il Consiglio di Stato e, parallelamente, la Commissione, secondo un ormai consolidato orientamento, ad affermare che le organizzazioni sindacali possono accedere ai documenti amministrativi in materia di gestione del personale solo quando l'istanza è volta a tutelare un interesse proprio del sindacato. In altri termini la giurisprudenza ha interpretato il carattere della personalità dell'interesse, ossia la riferibilità delle situazioni a tutela delle quali

l'interesse è azionato concretamente ed immediatamente alla sfera giuridica dell'istante, nel senso che questo debba essere proprio dell'organizzazione e non dei singoli associati.

Inoltre, affinché i sindacati siano legittimati è necessario che esista un rapporto di strumentalità tra il documento amministrativo oggetto della richiesta e la situazione giuridica soggettiva.

Scopo dell'orientamento citato è quello di evitare che il diritto di accesso si trasformi in un'attività ispettiva o in uno strumento di controllo generalizzato sull'attività della pubblica amministrazione; in assenza dei limiti soggettivi indicati finirebbero per trovare cittadinanza anche gli interessi di mero fatto esclusi dal diritto di accesso.

Nel caso in esame sembra, pertanto, l'accesso ai predetti documenti possa essere concesso, atteso che l'istanza è finalizzata a verificare il rispetto dei criteri concordati con il sindacato.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Al Sig.

Al Ministero dell'Interno

OGGETTO: richiesta di accesso ad atti istruttori di un ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Il Sig., in data 1 aprile 2005, ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso un provvedimento di diniego di accesso ai documenti oppostogli dal Comune di

L'odierno richiedente, con due istanze datate 22 settembre e 27 ottobre 2005, ha chiesto al Ministero dell'Interno-Dipartimento per gli affari interni e territoriali copia della prescritta relazione ministeriale sul suo ricorso straordinario.

Il Consiglio di Stato, cui il ricorrente ha indirizzato l'istanza del 22 settembre 2005, riscontrata la fondatezza della richiesta, nell'Adunanza della Sezione prima del 9 novembre 2005 ha invitato il Ministero ad inviare la suddetta relazione, fissando per l'adempimento, il termine del 22 febbraio 2006, e sospendendo al contempo i termini per il prescritto parere.

Lo stesso invito è stato rivolto al Ministero anche dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'esercizio dei compiti ispettivi di vigilanza sulla conformità dell'azione amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento attribuitigli dal d. lgs. n. 165/2001, con note del 13 dicembre 2005 e 2 febbraio 2006, rimaste anch'esse senza esito.

Il successivo 28 febbraio, pertanto, il Sig. si è rivolto a questa Commissione proponendo ricorso avverso il silenzio serbato dal Ministero dell'Interno chiedendo che ne venisse dichiarata l'illegittimità.